

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dell'art. 22 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

In data 15.09.2020 alle ore 11 con strumenti di collegamento a distanza sono presenti la società Giorgio Armani Retail s.r.l (d'ora in avanti "la Società") rappresentata da Roberto Lodato, e le organizzazioni sindacali:

FILCAMS - CGIL rappresentata da Jeff Nonato
FISASCAT - CISL rappresentata da Stefania Chicca
UILTUCS - UIL rappresentata da Emilio Fagnoli (d'ora in avanti "le OO.SS.")

Premesso che

- la Società svolge attività di commercio al dettaglio abbigliamento Cod. ATECO 477110 e applica il CCNL Commercio;
- la Società impiega complessivamente n. 576 lavoratori, di cui 464 negli esercizi al dettaglio distribuiti su 20 provincie;
- in data 17.04.2020 è stato sottoscritto un verbale per la richiesta di trattamento di cassa integrazione in deroga a rotazione con sospensione a zero ore tra i lavoratori in funzione dell'organizzazione aziendale, dal 6 aprile 2020 per un totale di 9 o 13 settimane (nelle regioni Veneto e Lombardia) anche non consecutive, fino al 31 agosto 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- in data 10.06.2020 è stato sottoscritto un verbale di proroga per ulteriori 9 settimane, alle medesime condizioni, ai sensi dell'art. 22 D.L. 18/2020 come modificato dall'art. 70 del D.L. 34/2020 "D.L. Rilancio";
- in data 10.09.2020 è stata comunicata alle OO.SS. la necessità di ricorrere alla richiesta di utilizzo della Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 1 del D.L. 104/2020 "D.L. Agosto" per ulteriori 18 settimane da utilizzarsi entro il 31.12.2020, persistendo le ragioni che hanno portato alle sospensioni di orario;
- per effetto delle misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 e alle condizioni di mercato ancora in atto, l'azienda continua a subire un drastico calo dell'attività che rende indifferibile la riduzione e/o la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, come sopra definito;
- le parti si sono incontrate in data odierna, con strumenti di collegamento a distanza, e la società ha dato compiuta informazione alle OO.SS. della prosecuzione della crisi in cui riversa a causa dell'emergenza in atto, delle ragioni di prosecuzione della procedura d'integrazione salariale, della durata prevedibile dell'intervento e delle modalità di attuazione delle riduzioni di orario.

Tutto ciò premesso:

le parti, dopo ampio ed approfondito esame a conclusione della riunione odierna, concordano quanto segue:

- a) le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e le Parti ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 1 del D.L. 104/2020 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) a rotazione, in funzione dell'organizzazione aziendale, per un totale di 18 settimane anche non consecutive da utilizzarsi entro il 31.12.2020, per n. 464 lavoratori, come indicati nel dettaglio allegato al presente accordo;
- d) La Società, pertanto, farà ricorso alla cassa integrazione in deroga per le prime 9 settimane (anche non consecutive) di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 104/2020 presentando domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga 22 D.L. n. 18/2020 e tenendo conto di quanto già usufruito a far data dal 13 luglio; fruirà del residuo periodo fino a concorrenza delle 9 settimane (anche non consecutive) nel rispetto e secondo le modalità introdotte dal combinato disposto degli artt. 1 D.L. 104/2020 ed 22 e ss. D.L. 18/2020;
- e) La Società farà ricorso alla cassa integrazione in deroga per le ulteriori 9 settimane

- (anche non consecutive) di cui all'artt. 1, comma 2 del D.L. 104/2020, a decorrere dal termine del periodo di fruizione delle settimane di cui al punto d) nel rispetto e secondo le modalità introdotte dal combinato disposto degli artt. 1 D.L. 104/2020 ed 22 e ss. D.L. 18/2020;
- f) le Parti, inoltre, convengono che il periodo di sospensione a rotazione possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
 - g) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
 - h) per quanto non specificato, anche in merito alle condizioni di miglior favore, resta confermato quanto disciplinato nel verbale integrativo del 17.04.2020;
 - i) l'azienda conferma la disponibilità ad anticipare le somme a titolo di cassa integrazione attingendo, fino a capienza, dalle mensilità aggiuntive dell'anno in corso;
 - j) l'azienda adotterà le misure di sicurezza approvate dal Governo con il Protocollo condiviso del 14.03.2020, aggiornato in data 24.04.2020, per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
 - k) le parti inoltre, visto il costruttivo percorso di confronto, concordano di valutare entro fine anno l'opportunità un incontro al fine di monitorare gli effetti delle misure fin qui definite e gli eventuali scenari futuri.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno atto di aver positivamente e compiutamente esperito la consultazione sindacale di cui all'art. 22 del DL 18/2020 nonché dell'art 2, del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, anche in relazione al programma di gestione di crisi aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto in via telematica con conferma del testo mezzo posta elettronica.

La Società

Le OO.SS.

